

Imprese settore PANIFICAZIONE	Divisore orario	173
CCNL del 06.06.2024	Coefficiente giornaliero	26
CCRL del 25.07.2022 e Verbale di accordo 17.12.2024	Mensilità	13
	Orario di lavoro	40

Tabella in vigore dal 1° novembre 2025			
Cod. CO: 1950/1960	Cod. CNEL: E015	Cod. EBAV: AN	

Tabella applicabile dalle **imprese artigiane e non artigiane** del settore panificazione come definite dall'art. 1 CCNL

Livello	Qualifiche	Retribuz. tabellare	E.R.R. Interconf.	Indennità speciale	Totale		E.R.T.
					mensile	orario	
A1S	Operaio spec. super con funzioni di coordinamento e direzione dell'intero ciclo produttivo	2.067,98 11,95364	0,44 0,00254	94,77 0,54780	2.163,19	12,50399	23,53 0,13601
A1S	Operaio specializzato	1.922,52 11,11283	0,44 0,00254	88,06 0,50902	2.011,02	11,62439	19,64 0,11353
A2	Operaio qualificato di 1° categoria	1.800,54 10,40775	0,44 0,00254	82,63 0,47763	1.883,61	10,88792	16,42 0,09491
A3	Operaio specializzato di 2° categoria	1.648,72 9,53017	0,44 0,00254	75,92 0,43884	1.725,08	9,97156	12,54 0,07249
A4	Operaio generico/comune	1.562,07 9,02931	0,44 0,00254	72,05 0,41647	1.634,56	9,44832	10,43 0,06029
B1	Gerente - Gestore - Direttore	2.024,69 11,70341	0,44 0,00254	92,19 0,53289		0,00000	14,43 0,08341
B2	Commesso - Cassiere - Contabile - Magazziniere - Autista	1.663,36 9,61480	0,44 0,00254	76,44 0,44185	1.740,24	10,05919	7,65 0,04422
B3S	Collaboratore alle attività di vendita e di preparazione prodotti	1.618,82 9,35734	0,44 0,00254	74,87 0,43277	1.694,13	9,79266	6,43 0,03717
B3	Aiuto commesso - Confezionatore	1.566,03 9,05220	0,44 0,00254	72,56 0,41942	1.639,03	9,47416	6,21 0,03590
B4	Personale di fatica - fattorino	1.485,20 8,58497	0,44 0,00254	68,69 0,39705	1.554,33	8,98457	5,00 0,02890

Trattamento economico	nota 1
------------------------------	---------------

Retribuzione Tabellare: è costituita dai minimi previsti dal CCNL 06.12.2021 e dagli incrementi definiti dall'Accordo di rinnovo 06.06.2024 (da maggio 2010 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR).

Trattamento economico	nota 2
------------------------------	---------------

E.R.R. (Elemento Retributivo Regionale) interconfederale: in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

Trattamento economico	nota 3
------------------------------	---------------

Indennità speciale: sostituisce dal 1.8.1995 l'istituto della 14° mensilità, erogato per l'ultima volta con la retribuzione 06.1995. I valori sono in vigore dal 1.6.1999.

Trattamento economico	nota 4
------------------------------	---------------

E.R.T. (Elemento Regionale Transitorio): erogato ad operai, impiegati e quadri per le ore effettivamente lavorate nel periodo decorrente dal **1° luglio 2022 al 31 dicembre 2025**. L'E.R.T. è onnicomprensivo, include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13°. E' escluso dal calcolo del T.F.R. Viene corrisposto agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere. Si considerano ore lavorate: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali, le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salva vita certificate. L'E.R.T. è considerato per la determinazione della retribuzione riconosciuta: a) durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità per un massimo di 5 mesi (100%); b) al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL; c) dal 1.1.2023 durante la fruizione delle ore di permesso nei casi previsti dalla legge n. 104/92.

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.): imprese non aderenti alla Bilateralità (A.I. Reg. 04.12.2020 e A.I. Naz. 17.12.2021):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili (13 mensilità) a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.in.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25 per 13 mensilità).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire:

Figure professionali delle attività di produzione

1° Gruppo (livelli A1, A1s) durata:	5 anni
2° Gruppo (livello A2) durata:	4 anni e 6 mesi
3° Gruppo (livello A3) durata:	4 anni

Figure professionali amministrative e di vendita

1° Gruppo (livello B1) durata:	3 anni
2° Gruppo (livello B2) durata:	3 anni
3° Gruppo (livello B3S) durata:	4 anni e 6 mesi
4° Gruppo (livello B3) durata:	3 anni

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla **retribuzione tabellare** del livello di inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato. Spetta l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

Figure professionali delle attività di produzione

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1	70%	70%	75%	75%	84%	84%	90%	90%	100%	100%
2	70%	70%	75%	75%	88%	88%	93%	100%	100%	
3	70%	70%	75%	95%	95%	95%	100%	100%		

Figure professionali amministrative e di vendita

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem
1°	70	70	75	75	84	84			
2°	70	70	75	75	88	88			
3°	70	70	75	75	88	88	93	95	100
4°	70	70	75	95	95	100			

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025).

L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo di apprendistato, gli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati (durante l'apprendistato) vanno rivalutati ai valori previsti dall'art. 34 del CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.

La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, è utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

Apprendistato professionalizzante con soggetti di età superiore a 29 anni e beneficiari di trattamenti di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, c. 4, d.lgs. 81/2015

A tale categoria di apprendisti è riconosciuto per l'intero periodo di durata del rapporto di apprendistato un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compresa la disciplina dei profili formativi si applica la normativa dell'apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Trovano inoltre applicazione le norme della contrattazione regionale in materia di rimborso della formazione interna assistita. (**Art. 14 del CCRL 25.07.2022**)